



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/09/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DE GRUTTOLA GIOVANNI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice

in data 27/09/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1819/2021 depositato il 29/03/2021

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

Laila Perciballi - PRCLLA71T48E340H

ed elettivamente domiciliato presso lailaperciballi@ordineavvocatiroma.org

contro

Comune di Roma

elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004

elettivamente domiciliato presso Azienda Municipale Ambiente Spa Roma

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] TARI

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato ad Ama e Roma Capitale, [REDACTED] ha adito questa Corte, impugnando l'invito di pagamento n. [REDACTED] emesso in data 10 agosto 2020, dell'importo di euro 2.062.59, da pagarsi entro la data del 30 settembre 2020, per tariffa rifiuti (TARI), anni d'imposta dal 2014 al 2019 relativamente all'immobile sito in Roma, Viale [REDACTED].

Il ricorrente afferma di avere risieduto a tale indirizzo solo dal 29.12.2005 al 30.12.2008 e di non essere mai stato intestatario di contratto di locazione.

Eccepisce, quindi, la carenza di legittimazione passiva, il difetto di motivazione, la violazione del contraddittorio e l'intervenuta prescrizione.

Né Roma Capitale, né l'AMA Spa si sono costituiti in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, letti gli atti e i documenti, osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Dal certificato storico di residenza, depositato in atti, si evince che il ricorrente ha effettivamente risieduto nel già menzionato indirizzo solamente nel periodo dal 29.12.2005 al 30.12.2008, mentre dal 30.12.2008 ha abitato ed abita in Roma, [REDACTED].

Pertanto, la Corte accoglie il ricorso, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei soli confronti di Roma Capitale.

Infatti, Roma Capitale, ente locale titolare della tariffa rifiuti, con le delibere della Giunta Capitolina n. 42/2018 e n. 103/2018, nonché con la Convenzione per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della TARI del 30/07/2018, ha deciso di assumere dal primo aprile 2018 la gestione diretta delle attività di gestione, accertamento e riscossione della TARI, ivi compresa quella della difesa in giudizio (si veda art. 20 della citata Convenzione).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre rimborso del contributo unificato da distrarsi al procuratore del ricorrente Avv. Laila Perciballi che si è dichiarata antistataria.

Roma, 27 settembre 2022

IL PRESIDENTE ESTENSORE